



VIOLAZIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA E " STATO DI NECESSITA' "

Capita a volte che l'utente della strada, destinatario di un provvedimento sanzionatorio per violazione ad una norma del Codice della Strada, specialmente quando viene violata una norma in materia di limite di velocità o avviene il transito in intersezione semaforizzata con lanterna proiettante luce rossa, adduca come fatto giustificativo del comportamento una situazione di "urgenza", uno "stato di necessità", per sé o per altri, che lo ha portato a violare la norma (es. necessità di recarsi urgentemente al pronto soccorso in quanto accusante un malore o per accompagnare una persona che avesse bisogno di cure, fretta per recarsi ad una visita medica programmata, ecc.).

Sono riconosciute dalla normativa situazioni di tale tipo in forza delle quali l'autorità competente a conoscere della violazione in sede di ricorso può decidere l'archiviazione del verbale di accertamento?

Cosa prevede la L. 689/81, legge che disciplina il procedimento sanzionatorio amministrativo (normativa omologa al codice di procedura penale per i reati)?

La L. 689/81 all'art. 4 "**Cause di esclusione della responsabilità**" recita:

"Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Omissis. "

Pertanto, in presenza di uno stato di necessità, il soggetto che ha violato la norma e ha ricevuto un verbale di accertamento di violazione va esente da responsabilità.

Ma in cosa consiste lo "stato di necessità", vi è il bisogno di circoscrivere il concetto per verificare quali sono le situazioni di fatto in cui lo stesso può operare.

La L. 689/81 in effetti non lo definisce, ma soccorre al caso l'art. 54 del Codice Penale rubricato "**Stato di necessità**", il quale recita:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo."

Tale disposizione disciplina una delle diverse situazioni previste dal Codice Penale e che rientrano nella categoria dell'istituto giuridico della **"causa di giustificazione"** o **"scriminante"**, tra di esse rientra anche la "legittima difesa", prevista per i reati dall'art. 52 del Codice Penale e, per gli illeciti amministrativi, sempre dal citato art. 4 della L. 689/81.

Possiamo definire le cause di giustificazioni come delle **situazioni in presenza delle quali l'ordinamento giuridico impone, consente o tollera il fatto (lo giustifica) commesso, il quale concretamente presenta tutti gli elementi costitutivi previsti dalla fattispecie astratta descritta nella norma e quindi costituirebbe reato, ma per il quale si prevede invece la non punibilità.**

Le scriminanti previste dal Codice Penale sono:

- **il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.);**
- **l'esercizio del diritto e l'adempimento del dovere (art. 51 c.p.);**
- **la difesa legittima (art. 52 c.p.);**
- **l'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.);**
- **lo stato di necessità (art. 54 c.p.).**

Le cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 L. 689/81 per l'illecito amministrativo sono invece:

- **l'adempimento di un dovere,**
- **l'esercizio di una facoltà legittima,**
- **lo stato di necessità,**
- **lo stato di legittima difesa.**

L'art. 4 L. 689/81 però, come abbiamo detto sopra, cita solamente lo stato di necessità senza null'altro dire e specificare quando esso si configura.

Quindi per poter comprendere le situazioni che legittimano l'appellarsi allo " stato di necessità " e poter considerare non punibile la violazione amministrativa bisogna riferirsi al contenuto dell'art. 54 del Codice penale e ciò in quanto l'illecito amministrativo mutua la propria natura dall'illecito penale (reato) dal quale "eredita" la applicazione di molti istituti giuridici del diritto penale (altre situazioni sono disciplinate in modo diverso e l'illecito amministrativo si avvicina all'illecito civile, si veda il principio di "responsabilità solidale" proprio dell'illecito civile ed estraneo all'illecito penale per il quale, come ben si sa, vige il principio per cui la "responsabilità penale è personale", v. art. 27 Cost.).

Per quanto sopra le situazioni di "stato di necessità" che determinano la non punibilità dell'illecito amministrativo commesso sono quelle per cui il soggetto ha commesso il fatto costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e tali situazioni sono solo quelle, le ipotesi non possono essere ampliate, costituendo la fattispecie normativa una eccezione alla disciplina generale e le eccezioni non possono essere interpretate oltre i casi previsti dalla legge.

Vediamo meglio però quali sono gli elementi costitutivi dello stato di necessità.

IL PERICOLO

Il pericolo può essere definito come la **probabilità che un evento temuto accada**.

Esso deve essere **attuale** (il danno non deve essersi già verificato e consumato) e vi è la necessità di far fronte ad una situazione urgente che non consente di essere rinviata ad altro momento.

Esso deve avere la idoneità a minacciare un **danno grave alla persona**.

E' grave il danno che può arrecarsi a:

- vita,
- integrità fisica,
- libertà personale,
- libertà sessuale.

Esso **non** deve essere stato causato volontariamente dall'agente.

Esso **non** deve essere in altro modo evitabile.

LA AZIONE ILLECITA COMMESSA

Essa deve essere **necessaria** per salvare sé o altri, cioè il pericolo non deve essere altrimenti evitabile.

Essa deve essere **proporzionale** al pericolo.

Ovviamente della sussistenza di tali elementi ne deve essere data prova, bisogna dare conto dell'urgenza e/o del pericolo con allegazione di dichiarazioni testimoniali (es. dichiarazione del medico che prevedeva di raggiungere prontamente il pronto soccorso) e/o documentazione scritta (es. certificato di intervento presso il pronto soccorso).

In alternativa, in mancanza di prove, la questione viene rimessa al prudente apprezzamento dell'autorità competente, la quale può credere alla buona fede dell'automobilista ritenendo che abbia agito per il suo bene personale o per il bene del soggetto trasportato, perché l'uno o l'altro apparivano stare molto male (valutazione putativa).

Sono questi i fattori che verranno valutati se esistenti e verranno stimati da parte della autorità dinanzi alla quale eventualmente verrà proposto ricorso avverso il verbale di accertamento.

Giovanni Paris

